

**13 giugno 2013**

## **CIRCOLARE DETASSAZIONE**

Con l'emanazione del D.P.C.M. del 22 gennaio 2013 pubblicato in G.U. n. 75 del 29 marzo 2013, il Governo ha dato il via libera definitivo al regime di detassazione relativamente all'anno 2013.

Com'è noto, l'art. 1, c. 481 e 482 della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013) ha prorogato per il corrente anno il regime fiscale agevolato applicabile alle somme corrisposte ai dipendenti del settore privato, correlate a retribuzione di produttività, e agli emolumenti erogati in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello territoriale o aziendale o di accordi interconfederali siglati da organizzazioni datoriali e da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda.

La misura premiale consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali avente aliquota pari al 10 per cento (introdotto per la prima volta dal D.L. n. 93/2008). Nella stessa misura dell'anno precedente, anche per il 2013, le misure di agevolazione fiscale sono previste entro il limite di importo massimo di 2.500 euro lordi, ed esclusivamente per i titolari di reddito da lavoro dipendente lordo, non superiore per l'anno 2012, a 40.000 euro (relativamente all'anno precedente, il predetto importo ammontava a 30.000 euro).

L'agevolazione riguarda tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (a prescindere dalla tipologia contrattuale). Sono esclusi i soggetti titolari di redditi di lavoro assimilato a quello dipendente, come ad esempio, gli amministratori di società, i collaboratori coordinati e continuativi a progetto, ecc.

Nello specifico, il D.P.C.M. summenzionato prevede che, per l'applicazione del regime fiscale agevolato, le retribuzioni di produttività debbano riferirsi a somme erogate con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, o, in alternativa, a voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate:

- a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;

- b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
- c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
- d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologiche.

Con particolare riferimento al settore degli Studi Professionali, si è inteso procedere con accordi collettivi a livello regionale, attuativi di una intesa quadro a livello nazionale siglata da Confprofessioni e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, in data 13 giugno 2013.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'accordo individua talune ipotesi che possono configurare indicatori di maggiore produttività, quali:

- premi di rendimento o produttività anche indeterminati nel loro ammontare erogati a tantum al lavoratore (sempre nel limite annuale di 2.500 euro lordi);
- retribuzioni e maggiorazioni corrisposte in funzione dell'adozione dei seguenti sistemi di gestione dell'orario di lavoro: sistemi di "banca delle ore", clausole flessibili o elastiche del lavoro part-time, lavoro notturno, lavoro festivo.

Sulla scorta di quanto previsto dal legislatore, anche in base alle circolari applicative emanate dal Ministero del Lavoro n. 15 del 3 aprile 2013 e dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013, i predetti accordi territoriali devono essere depositati presso la D.T.L. territorialmente competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata l'autodichiarazione di conformità dell'accordo depositato alle disposizioni del D.P.C.M. prima citato. Si precisa che, per il comparto degli studi professionali, il deposito degli accordi sottoscritti a livello regionale dovrà essere effettuato ad opera di una delle associazioni firmatarie presso la D.T.L. del capoluogo di Regione.

Per quanto concerne i datori di lavoro, si sottolinea che ai fini dell'applicazione della detassazione, non è necessario essere iscritti ad una delle associazioni firmatarie del contratto di secondo livello, ma è sufficiente applicare implicitamente o esplicitamente il relativo CCNL di settore.

Segnatamente al settore degli studi professionali, il datore di lavoro per poter accedere al beneficio dovrà accertarsi della sottoscrizione di un'intesa regionale - attuativa dell'accordo quadro nazionale del 13 giugno 2013 - siglata dalla delegazione territoriale di Confprofessioni nella Regione di riferimento.

Dal punto di vista operativo, il datore di lavoro dovrà indicare separatamente nel CUD la parte di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva in questione e la parte trattenuta dalle somme spettanti al dipendente. Sembra riconfermato, altresì, l'onere in capo al datore di lavoro di indicare nell'attestazione del CUD che (A) le somme siano correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e (B) che esse siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o

aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova (Circ. Congiunta 3/E del 14 febbraio 2011).

In ultimo, si precisa che, nel rispetto del criterio ordinario di tassazione previsto dall'art. 51 del T.U.I.R., la Circolare n. 15/2013 del MLPS ha stabilito che il datore di lavoro possa applicare l'imposta sostitutiva agevolata a partire dalla data di stipula dell'accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale (a livello regionale nel caso degli Studi Professionali).

Per saperne di più:

[info@confprofessioni.eu](mailto:info@confprofessioni.eu)

[www.confprofessioni.eu](http://www.confprofessioni.eu)

[www.confprofessionilavoro.eu](http://www.confprofessionilavoro.eu)